



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 339	delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO "AZIENDA SPECIALE TERRACINA" - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ---
Data - 8 LUG. 2011		
N.	prot. gen.	
data		

L'anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 13,30 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI GIUNLUCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
ALLA ROSSANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
AZZOLA GIANFRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE ANGELIS ANGELO	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE GREGORIO MARIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
LONGO EZIO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARCUZZI PIERPAOLO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale dott. Luigi PILONE.

Assume la presidenza Il Sindaco dr. Nicola PROCACCINI

,il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento. -----

Terracina, 7 LUG. 2011
 IL DIRIGENTE
 (dr. Luigi PILONE)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento. -----

Terracina, 7 LUG. 2011
 LA DIRIGENTE
 (dr.ssa Ada NASTI)

Parere favorevole a condizione che il trasferimento delle attività risulta compatibile con il redigendo bilancio di previsione dell'Ente e che comunque non comporti un appioppo di spese rispetto all'attuale gestione.

LA GIUNTA

VISTA

la deliberazione consiliare n. 115-XIV del 02.09.2009 con la quale è stata costituita l'Azienda Speciale "TERRACINA" (A.S.T.) per la gestione dei servizi socio-assistenziali, tecnologici e manutentivi in autonomia contabile e gestionale, approvandone lo Statuto;

VISTO

il contratto di servizio (rep. n. 465 del 11.03.2010) stipulato tra l'Amministrazione e l'Azienda Speciale Terracina, disciplinante le modalità e la forma di gestione dei servizi da erogare a cura dell'A.S.T., con particolare riferimento all'art. 2 laddove, nell'esplicitare l'oggetto dell'accordo contrattuale, statuisce che i servizi in questione sono "... finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico o al miglioramento in genere della qualità della vita ...";

RILEVATO

che il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contempla in capo all'Ente sia la gestione amministrativa delle funzioni comunali in relazione ai sussidi per il diritto allo studio e per la refezione scolastica, sia la gestione e la manutenzione del canile municipale e del tempio di Monte S. Angelo ed area comunale circostante;

CONSIDERATO


- a) che il diritto allo studio e la refezione scolastica, per i sottesi profili di assistenza e di disagio economico, sono riconducibili alla generale categoria dei servizi per la persona e per la famiglia, tesi al miglioramento della qualità della vita;
- b) che la gestione e manutenzione del canile municipale di Terracina è ascrivibile alla categoria dei servizi manutentivi di strutture pubbliche, di cui al succitato art. 2, comma 8, del contratto di servizio sopra menzionato, oltre all'effetto - socialmente rilevante per la comunità civica, - di contrastare e ridurre il fenomeno del randagismo;
- c) che anche la gestione e manutenzione del Tempio di Giove ed area comunale circostante è ascrivibile alla categoria dei servizi manutentivi di strutture pubbliche, di cui allo stesso art. 2 comma 8 del contratto di servizio sopra menzionato.

RITENUTA

l'opportunità di trasferire all'Azienda Speciale Terracina l'esercizio di funzioni e compiti meglio specificati *supra* sub a) e b), unitamente alle correlate risorse finanziarie e conformemente al contratto di servizio integrativo di cui alla presente deliberazione;

RITENUTA

altresi l'opportunità di trasferire all'Azienda l'esercizio di funzioni e compiti meglio specificati *supra* c), unitamente alle correlate risorse finanziarie e conformemente al contratto di servizio integrativo di cui alla presente deliberazione, limitandone tuttavia, gli effetti al periodo luglio - settembre



2011 e nelle more della verifica della procedibilità dell'esternalizzazione del servizio a mezzo di gara ad evidenza pubblica;

RITENUTO

altresi di dover procedere alla modifica del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, anche in ragione e per effetto dei compiti e funzioni trasferiti con la presente deliberazione;

VISTO

il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 711 in data 16.11.2010 e da ultimo modificato con deliberazione n. 62/2011;

VISTO

il parere favorevole reso dal Dirigente del Dipartimento II - Affari Generali Risorse Umane e Servizi Demografici – e dal Dirigente del Dipartimento I – Finanziario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTO

il vigente Statuto Comunale;

VISTO

l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e ss.mm. (Testo Unico degli Enti Locali);


DELIBERA

1. di **APPROVARE** l'allegata bozza di articolato integrativo del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 (rep. 465) tra questo Ente e l'Azienda Speciale Terracina, per gli effetti traslativi di funzioni e compiti meglio specificati sub a) e b) della parte motiva del presente atto e sub c) della stessa fino al 30.09.2011;
2. di affidare all'Azienda Speciale l'esercizio di funzioni e compiti di gestione e manutenzione del Tempio di Giove ed area comunale circostante, unitamente alle correlate risorse finanziarie secondo la previsione di cui all'allegato piano finanziario presentato dalla stessa, limitatamente al periodo luglio – settembre 2011, nelle more della verifica della procedibilità dell'esternalizzazione del servizio a mezzo di gara di evidenza pubblica;
3. di **DICHIARARE** l'allegata bozza di articolato integrativo del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 (rep. 465) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di **APPROVARE**, per l'effetto sub 1., la conseguente espunzione dalla lista di attività di cui all'allegato B del vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, di funzioni e compiti meglio specificati sub a) e b) della parte motiva del presente atto e sub c) della stessa fino al 30.09.2011;
5. di **ABROGARE** la deliberazione giunta n. 62 in data 03.02.2011, nonché ogni precedente deliberazione giunta confliggente con il presente atto deliberativo.
6. di **DEMANDARE** al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici ed alla Dirigente del Dipartimento Finanziario l'adozione dei conseguenti atti gestionali.

indi

LA GIUNTA


con voto unanime e separato



DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.



COMUNE DI TERRACINA


(Provincia di Latina)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI GIURIDICO-ECONOMICI TRA L'AZIENDA
SPECIALE "TERRACINA" ED IL COMUNE DI
TERRACINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DEI
SERVIZI TECNOLOGICI E MANUTENTIVI DEL
TERRITORIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
REP. 465 IN DATA 11 MARZO 2010.-----**

L'anno duemilaundici, addì xxxxxxxx del mese di xxxxxxxx
(**gg.mm.aaaa**) in Terracina, nella sede Comunale sita in Terracina -
Piazza Municipio n. 1, -----

Tra: -----

COMUNE DI TERRACINA, *di seguito denominato anche*
"COMUNE", (P. IVA/C.F. 00246180590), rappresentato dal
Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, Affari Generali e
Servizi Demografici, *dr. Luigi PILONE*, nato a
_____ il _____, domiciliato per la carica
nella sede Comunale; -----




----- **E** -----

L'Azienda Speciale "TERRACINA", con sede legale in Terracina alla via G. Leopardi n. 73, in appresso denominata anche "AZIENDA", iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCAA di Latina, al n.02521420592, (P. IVA 02521420592) in persona della VicePresidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore **Dr.ssa Maria Francesca GALLINARI, nata a** _____ **il** _____ e domiciliata per la carica in Terracina alla Via G. Leopardi n. 73 (nominato con decreto sindacale prot. n. _____/U in data _____), la quale interviene nella sua qualità di VicePresidente della predetta Azienda Speciale, Ente Strumentale del Comune di Terracina, costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000, il quale dichiara, altresì, che, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, come modificato dapprima dall'art. 7 l. 7 marzo 1996, n. 108 e successivamente dall'art. 6 l. 29 settembre 2000, n. 300, di avere la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

----- **PREMESSO CHE** -----

con contratto di servizio (rep. n. 465 del 11.03.2010) stipulato tra il Comune e l'Azienda sono state, tra l'altro, disciplinate le modalità e la forma di gestione dei servizi da erogare a cura dell'Azienda medesima; -----
che l'art. 2 del predetto contratto, nell'esplicitare l'oggetto



**CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA COMUNE DI TERRACINA ED AZIENDA SPECIALE TERRACINA
ATTO INTEGRATIVO**


dell'accordo contrattuale, statuisce che i servizi erogati dall'Azienda sono, fra l'altro, “... *finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico o al miglioramento in genere della qualità della vita ...*”; -----

che il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contempla in capo al Comune la gestione amministrativa delle funzioni comunali in relazione ai sussidi per il diritto allo studio e per la refezione scolastica, nonché la gestione e la manutenzione del canile municipale e del Tempio di Monte S. Angelo ed area comunale circostante; -----

che il diritto allo studio e la refezione scolastica, per i sottesi profili di assistenza e di disagio economico, sono riconducibili alla generale categoria dei servizi per la persona e per la famiglia, tesi al miglioramento della qualità della vita; -----

che la gestione e manutenzione del canile municipale di Terracina e del Tempio di Giove ed area comunale circostante è ascrivibile alla categoria dei servizi manutentivi di strutture pubbliche, di cui al succitato art. 2, comma 8, del contratto di servizio sopra menzionato, oltre all'effetto - socialmente rilevante per la comunità civica, segnatamente al canile municipale - di contrastare e ridurre il fenomeno del randagismo; -----

che la gestione e manutenzione del Tempio di Giove ed area comunale circostante è anch'essa ascrivibile alla categoria dei Servizi mnutentivi di strutture pubbliche di cui al succitato art. 2 comma 8 del contratto di servizio sopra menzionato.-----



che si appalesa opportuno trasferire all'Azienda l'esercizio di funzioni e compiti *infra* meglio specificati, unitamente alle correlative risorse finanziarie; -----

----- c

he è pertanto necessario procedere alla stipula di un accordo integrativo del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. n. 465; -----

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue: -----

Articolo 1


Premessa

1. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----
2. Il presente contratto ha lo scopo di integrare l'oggetto del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. n. 465. ---

Articolo 2

Oggetto del contratto - Integrazione

1. -I servizi per la famiglia di cui all'articolo 2, comma 4, del contratto di servizio meglio specificato in epigrafe contemplano inoltre: -----
 - a) la gestione amministrativa (e sotteso esercizio funzionale) del procedimento per l'attribuzione di sussidi per il diritto allo studio, e per la refezione scolastica; -----
 - b) la gestione amministrativa (e sotteso esercizio funzionale) del



procedimento per l'erogazione del servizio di refezione scolastica; -----.

2. -I servizi tecnologici e manutentivi di cui all'articolo 2, comma 8, del contratto di servizio meglio specificato in epigrafe contemplano inoltre: -----

a) la gestione, la custodia e la manutenzione del Canile Municipale, sito in Viale delle Industrie; -----

b) la gestione, la custodia e la manutenzione del Tempio di Monte S. Angelo ed area comunale circostante (ivi compresa la correlativa gestione del progetto multimediale) limitatamente al periodo luglio – settembre 2011 nelle more della verifica della procedibilità dell'esternalizzazione stabile del servizio a mezzo di gara ad evidenza pubblica -----

Articolo 3


Durata del contratto

1. Il termine finale di efficacia del presente contratto di servizio, con eccezione dei servizi di cui al precedente art. 2 punto 2) lett. b) che termineranno il 30.09.2011, coincide con la data di cessazione o di estinzione anticipata dell'Azienda Speciale "Terracina". -----

Articolo 4

Affidamento dei servizi e degli interventi integrativi -

Decorrenza



di cui al precedente art. 2 **decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.** -----

**Articolo 5
Natura del servizio**


1. Le attività oggetto del presente contratto di servizio costituiscono un servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di un pubblico servizio. --

**Articolo 6
Modalità di erogazione dei servizi**

1. Per quanto concerne le modalità di erogazione dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 2 del presente contratto, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Comune, trovano applicazione i corrispondenti articoli del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. 465. -----

**Articolo 7
Risorse finanziarie**

1. I servizi integrativi di cui all'art. 2 del presente contratto sono gestiti dall'Azienda con personale proprio, assunto nel rispetto della dotazione organica approvata con il Piano Programma e dei




vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica (cd. "legge finanziaria") e con la rilevazione del fabbisogno del personale, nonché di procedure pubbliche evidenziali, selettive o concorsuali.-----

2. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 11, comma 3, del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. 465. -----
3. Per la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 2 del presente contratto il Comune si obbliga a trasferire all'Azienda le correlative risorse finanziarie, secondo tempi e modalità di cui all'art. 16 del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. 465. -----
4. Segnatamente alla gestione del Tempio di Monte S. Angelo ed area circostante, i proventi della gestione stessa sono versati all'erario comunale a mezzo trasferimento, a consuntivo, da parte dell'Azienda, al netto delle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate dall'Azienda medesima; la rendicontazione dovrà pervenire al Dirigente del Dipartimento Finanziario del Comune alla fine del periodo del servizio affidato e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2011.-----

Articolo 8

Responsabilità e risoluzione contrattuale

1. Nell'esecuzione del presente contratto trovano applicazione, ai fini dell'imputazione di responsabilità e degli eventuali effetti risolutivi del contratto, le statuizioni di cui agli artt. 19 e 21 del



contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. 465. -----

Articolo 9

Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia, per quanto compatibile, agli articoli del contratto di servizio stipulato in data 11.03.2010 – rep. 465. -----

Articolo 10

Spese contrattuali e di registrazione

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Comune di Terracina, compresa la registrazione in caso d'uso. -----


Il presente contratto – che consta di n. sei (sei) facciate e fin qui della settima, escluse le firme, è stato scritto in duplice originale, di cui due esemplari sono depositati agli atti d'ufficio del Comune e l'altro viene consegnato al VicePresidente p.t. dell'Azienda, che, con la propria sottoscrizione, ne rilascia altresì formale ricevuta.

**PER IL COMUNE DI
TERRACINA**

*IL DIRIGENTE
(dr. Luigi PILONE)*

**PER L'AZIENDA SPECIALE
"TERRACINA"**

*LA VICEPRESIDENTE
(dr.ssa Maria Francesca GALLINARI)*



AZIENDA SPECIALE TERRACINA

STUDIO DI FATTIBILITA'

GESTIONE MONUMENTO
NATURALE
TEMPIO DI GIOVE ANXUR

Luglio 2011

2011

A CURA DELL'AZIENDA SPECIALE TERRACINA

1. Premesse

Il presente studio è finalizzato alla disamina dei diversi aspetti di convenienza strategica, economica-finanziaria, patrimoniale, giuridica e fiscale propri dell'operazione di "esternalizzazione" e delle condizioni giuridiche inerenti l'iter procedurale da percorrere per l'attuazione in via sperimentale della gestione diretta del Monumento Naturale Tempio di Giove Anxur – sito strategico e di grande impatto turistico del Comune di Terracina tramite il suo Ente strumentale l'Azienda Speciale, per il periodo estivo dal 13 luglio al 30 settembre 2011.

Tale valutazione, così come le decisioni susseguenti, nascono non solo da una valutazione contingente e di breve periodo, ma da una dialettica ed un confronto che ha interessato questa Amministrazione comunale, alla ricerca della migliore forma di gestione possibile di alcuni servizi di importanza strategica oltre che ad un potenziamento di un ente strumentale che ha tutte le prerogative per assurgere ad ente di gestione di vera economicità, efficienza ed efficacia.

Le evidenti maggiori flessibilità ed elasticità che tale "veicolo" permette, ma ben inteso non a discapito della vigilanza e del controllo preventivo, e a consuntivo delle singole gestioni affidate, concomitante e susseguente da parte dell'Amministrazione comunale, nell'ottica del rispetto del cosiddetto "controllo analogo" ex art. 113, comma 5, lett. c), del Tuel, devono essere convogliate verso un effettivo "salto di qualità" nella crescita delle iniziative – sia sotto l'aspetto economico che politico-sociale – che nell'offerta di servizi in modo efficace e flessibile.

2. Considerazioni generali di carattere normativo

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza (*Cons. Stato, 26 gennaio 2011, n. 552 e Tar Lazio, sez. II ter, 4 febbraio 2011, n. 1077*) ha ritenuto che sussista una netta distinzione tra gestione diretta e affidamento diretto, in quanto il termine "affidamento" postula la scelta dell'ente di attribuire la gestione di un servizio all'esterno, mentre per "gestione diretta o in economia" deve intendersi l'ordinaria erogazione del servizio da parte dell'ente con proprio personale.

Secondo il Consiglio di Stato "non si vede per quali motivi un ente locale debba rintracciare un'esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio", tipicamente appartenente al novero di quelli per cui esso viene istituito.

3. Sintesi delle principali caratteristiche dell'Azienda speciale alla luce dell'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali e di "gestioni parallele"

3.1 Introduzione

L'Azienda speciale viene definita dall'art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) come "ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale o provinciale".

Già in base alle normative anteriori alla legge di riforma delle Autonomie locali (Legge n. 142/90), l'Azienda speciale era ritenuta un'organizzazione strumentale per lo svolgimento dei compiti e l'espletamento dei servizi degli Enti Locali.

Tali Aziende non vivevano di vita propria, se non nell'ambito di una limitata autonomia contabile ed organizzativa, ed erano legate strutturalmente e funzionalmente alle competenze comunali e provinciali e agli ambiti territoriali in cui tali competenze si esplicavano.

Successivamente, le Aziende municipalizzate sono state abilitate al di fuori del proprio territorio, ma sempre in dipendenza del Comune di appartenenza e senza alcuna autonomia o capacità negoziale.

3.2 La riforma dei servizi pubblici locali

Con l'art. 23-bis della Legge n. 133/08 si è nuovamente modificata, ancora in maniera non totalmente completa e certa, la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, visti gli interventi operati in ultimo con l'art. 15 del Dl. n. 135/09, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/09.

Significativa la sentenza della Corte Costituzionale, *Sentenza n. 325/10*. Secondo lo Stato, invece, l'art. 23-bis altro non sarebbe che un'obbligatoria applicazione del diritto dell'Unione e non contrasterebbe con la Carta europea dell'autonomia locale.

La Corte Costituzionale ha precisato che nessuna di tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate non costituiscono né una violazione, né un'applicazione necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, essendo compatibili con tale ordinamento.

In ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma solo quella di servizio di interesse economico generale, rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato Ue.

Da tali norme, secondo i giudici costituzionali, emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di servizio di interesse economico generale, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di spl di rilevanza economica, hanno "contenuto omologo".

3.3 Inquadramento generale dell'Azienda speciale ed analisi specifica dei Servizi di gestione da affidare

La normativa introdotta dalla Legge n. 142/90 e poi tradotta nell'attuale Testo unico approvato con il Dlgs. n. 267/00, ha

innovato profondamente le disposizioni precedenti.

Infatti l'Azienda, pur venendo sempre configurata come ente strumentale dell'Ente Locale, perdendo la natura di organo dello stesso, è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Con il riconoscimento della personalità giuridica, l'Azienda speciale diviene un soggetto di diritto distinto dall'Amministrazione locale ed è, perciò, terza rispetto ad essa.

L'autonomia imprenditoriale esclude che gli Enti Locali possano sostituirsi alle aziende nelle scelte di espletamento dei servizi loro affidati, fatta eccezione per i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza riconosciuti all'Ente di appartenenza, che ne approva il bilancio e tutti gli atti fondamentali.

Pertanto, l'Azienda speciale si configura quale struttura autonoma e periferica dell'Ente, ma al contempo saldamente incardinata nella organizzazione istituzionale dell'Amministrazione di appartenenza, della quale si connota come articolazione organizzativa.

L'autonomia imprenditoriale infine indica, non solo l'autonomia operativa e gestionale nei confronti dell'Ente, ma soprattutto il carattere di impresa dell'Azienda speciale, in quanto diretta a conseguire un profitto o almeno a coprire i costi del servizio, anche se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse.

In tal senso, le Aziende speciali devono essere considerate quali Enti pubblici economici.

4. Valutazione costi-benefici di gestione di servizi tramite l'Azienda speciale

4.1 Considerazioni introduttive

L'ipotesi allo studio è quella di affidare all' Azienda speciale del Comune di Terracina, in via sperimentale, la gestione del Monumento naturale Tempio di Giove Anxur per il periodo estivo compreso tra il 13 luglio ed il 30 settembre 2011 , ai fini del conseguimento, direttamente da parte della Azienda e indirettamente da parte del Comune, oltre che di un risparmio in termini di costi, soprattutto ad un incremento di benefici e di maggiore efficienza nell'ambito degli aspetti gestionali correlati allo svolgimento dell'attività , oltre ad una ottimale ed efficiente gestione delle risorse (finanziarie e umane) in essa impiegate.

L'analisi di seguito riportata tende ad illustrare le convenienze economiche nell'operazione di gestione diretta tramite l'Ente Strumentale, nell'ottica di un miglioramento tangibile dei risultati complessi dallo stesso prodotti, sia a carattere economicofinanziario- patrimoniale che politico-strategico.

Di seguito vengono rese alcune considerazioni di sintesi sul documento allegato al presente lavoro, denominato "Piano economico-finanziario Previsionale", per la gestione del Monumento Naturale Tempio di Giove Anxur .

Non è possibile procedere ad una comparazione effettiva con la

gestione precedente affidata in convenzione con l'Istituto Filosi, in quanto non è stato possibile reperire le informazioni utili per detta comparazione ed i dati recepiti sono piuttosto frammentati e approssimativi.

4.2. Predisposizione del "Piano economico-finanziario di previsione" della gestione del Monumento Naturale Monte Giove Anxur;

1) Atti deliberativi

Con delibera di Giunta Comunale n. 256 del 29.04.2011 si è provveduto di affidare in via provvisoria all'Azienda Speciale Terracina il servizio di custodia, cura, guardiania, biglietteria nonché la manutenzione e pulizia del sito di Monte Sant'Angelo;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 29.04.2011 si è determinato in € 4,00 il costo del biglietto d'ingresso per i non residenti, mentre per i residenti l'ingresso è gratuito nei giorni feriali e di € 2,00 nei giorni festivi.

Si prevedono inoltre esenzioni per i visitatori di età inferiore ai 14 anni, guide turistiche e didattiche nell'esercizio della propria attività professionale;

inoltre uno sconto del 50% per gruppi turistici accompagnati, composti da non meno di 10 adulti paganti;

riduzione per visitatori di età superiore ai 65 anni con costo del biglietto di € 1,00;

La rilevazione dei costi e dei ricavi consiste nell'affiancare alla rilevazione istituzionale, consistente in una contabilità analitica ed industriale per centro di costo, la mera ricostruzione, sia analitica che stimata, riportata nell'allegato "Piano economico-finanziario" comunque rappresenta, ai fini per cui si scrive, un ausilio per la valutazione dell'economicità della gestione comunale e per affrontare compiutamente l'eventuale opportunità di modificare il modello gestionale, nell'ottica dell'ottimale sfruttamento delle potenzialità che la consolidata esperienza di gestioni similari fanno intravedere.

Per quanto attiene all'economicità, ricordiamo che questo principio è stato affermato nella gestione della "cosa pubblica" insieme all'efficienza ed all'efficacia.

Nella Pubblica Amministrazione, se l'efficienza è traducibile nella capacità di raggiungere il massimo risultato possibile con le risorse utilizzate nel processo di erogazione di un servizio, l'efficacia in diritto amministrativo è il principio che indica l'idoneità dell'azione amministrativa a conseguire i risultati prefissati in tema di tutela degli interessi pubblici; in base a tale principio, da intendere come articolazione del principio di buona amministrazione, la P.A. realizza il migliore rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prestabiliti.

L'economicità invece è un principio dell'attività amministrativa

che impone alla P.A. anche locale di realizzare il massimo risultato con il minor dispendio di mezzi e procedure, da qualificare altresì come articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.

Nei servizi pubblici locali erogati dalle Amministrazioni territoriali l'economicità va misurata qualificando la massimizzazione del risultato in rapporto alla minimizzazione delle risorse avendo ben presente il contesto socio-politico di riferimento, ovvero che i componenti positivi del risultato non possono essere rappresentati solo e soltanto dai ricavi economici e finanziari ritratti dai servizi forniti bensì anche dalle utilità non monetarie che i fruitori nello specifico e la collettività in generale ne ritraggono.

Nel caso in specie, è evidente che la misurazione dell'economicità della sua gestione passa anche per la definizione e per la successiva quantificazione del cosiddetto "*costo sociale della gestione economica*", ovvero per la valutazione dei ricavi a cui la gestione comunale consapevolmente rinuncia in quanto in contrasto con le finalità pubbliche, sociali e collettive dell'iniziativa e con il fine ultimo dell'interesse pubblico generale a cui essa si ispira.

Infatti, l'autonomia giuridica e contabile ma non di *governance* (sancita dai rilevanti compiti di vigilanza e controllo preventivo, concomitante e successivo previsti nello Statuto e nel Contratto di servizio) dell'Azienda speciale affidataria diretta del Servizio "Gestione dell'Area Monumento Naturale Monte Giove Anxur" rispetto al Comune di Terracina, dovrebbe produrre giusto quel "salto di qualità" per intentare il percorso di definitivo sviluppo turistico e di usufruttibilità di un sito di importanza strategica per il turismo a Terracina.

E' comunque chiaro che, se è vero che l'economicità della gestione del sito del Monumento Naturale passa anche per l'evidenziazione di tutte le spese e gli oneri diretti ed indiretti ad essa correlati, è corretto altresì che per essa vadano conteggiati i ricavi impliciti, ovvero la misurazione economica del "ritorno" politico-sociale e culturale per l'Amministrazione comunale ed i suoi cittadini.

In realtà, il "salto di qualità" anche in termini di valore economico della gestione è atteso dalle maggiori utilità che la gestione manageriale tipicamente aziendalistica, insieme al lavoro politico-istituzionali dell'Amministrazione comunale, riuscirà a garantire.

Tutto ciò nel "Piano economico-finanziario Previsionale per il periodo sperimentale 13 luglio 30 settembre 2011" è stato riportato solo a livello volutamente marginale e prudente, mentre gli obiettivi fissati portano a ritenere decisamente migliore il dato finale atteso per la gestione aziendale.

Valutazione vantaggi tecnico-gestionali dell'esternalizzazione dei servizi tramite l'Azienda speciale

L'Azienda speciale, nella gestione diretta del sito di Monte Giove , ma più in generale dei servizi affidati presenta sicuramente dei vantaggi:

- in primo luogo, il veicolo esterno rispetto alla seppur valente gestione diretta consentirà di gestire in maniera più flessibile ed ottimizzata le risorse umane impiegate nelle attività connesse con il Servizio , in particolare si potrà conseguire il perseguimento di un "taglio" più imprenditoriale e più collegato alla logica del conseguimento dei risultati attesi;
- in secondo luogo, questa maggiore snellezza di comportamento e di azioni potrà tradursi in maggiore competitività nei servizi a carattere sociale e quindi nell'atteso "salto di qualità" ;
- in terzo luogo, l'Azienda speciale di per sé, essendo un vero "ente strumentale", si presta per sua natura a ridurre al minimo le spese di suo funzionamento , in quando non dovendo percorrere la via del maggior profitto , ma ricercare e raggiungere il pareggio di bilancio , rimane tutto interiorizzato il margine di redditività proprio delle imprese private.
- in quarto luogo, con lo strumento dell'Azienda speciale quanto sopra non andrà comunque a discapito della vigilanza e del controllo anche di gestione da parte del Comune e dei suoi Uffici ed Organi (compresi ovviamente quelli di indirizzo e controllo politico-amministrativo), atteso che l'Azienda speciale ha come Organo assembleare giusto il Consiglio comunale, ed è definita ancora, a ragione, un "ente strumentale" al Comune, dotato di quel "controllo analogo" tanto richiesto e giustamente preteso nel modello di gestione cosiddetto "*in-house providing*" a carattere societario.

5.1. Aspetti fiscali dell'operazione

Un importante vantaggio di tipo fiscale di cui può beneficiare direttamente l'Azienda Speciale e indirettamente il Comune è costituito dalla completa detraibilità dell'Iva sulle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del Dpr. n. 633/72, situazione non sempre conseguibile invece con la gestione diretta da parte del Comune. Al riguardo occorre tuttavia precisare che l'attività svolta da un'Azienda speciale, qualificabile come ente pubblico economico, sia per presunzione legale di natura "commerciale" ai fini Iva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1), del Dpr. n. 633/72.

Un vantaggio di tipo finanziario per il Comune è costituito poi dalla possibilità per l'Ente di recuperare il credito d'imposta sugli eventuali utili prodotti e distribuiti dall'Azienda, come previsto dal Dlgs. n. 344/03, attuativo dell'art. 4, comma 1, lett. da a) a o), della Legge delega 7 aprile 2003, n. 80, il quale ha determinato l'abrogazione del precedente Testo unico approvato

con il Dpr. n. 917/86.

Ricordiamo infatti che l'art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03 ha previsto che *"con la Legge Finanziaria si provvede al rimborso integrale agli Enti Locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'art. 14, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi"*.

Come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento del citato Decreto, il Legislatore ha ritenuto infatti opportuno introdurre la disposizione dell'art. 4, comma 2, in modo tale che possano essere garantite *"misure agevolative, di natura non tributaria, aventi la medesima efficacia finanziaria in favore degli Enti Locali"*, in considerazione delle *"minori entrate derivanti agli stessi Enti Locali dalla soppressione del credito d'imposta già previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del Tuir"*.

Mentre la Legge n. 350/03 (Finanziaria 2004) non ha previsto come detto alcunché circa il rimborso di cui sopra, con l'art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) è stato finalmente previsto che, *"ai fini del comma 2 dell'art. 4 del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo per il rimborso agli Enti Locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Conseguentemente alla Tab. A - Ministero dell'Interno apportare le seguenti variazioni: 2005 - 10.000"*.

In pratica, con il citato comma 52 è stato istituito un fondo speciale, finanziato per adesso con 10 milioni di Euro, destinato a restituire ai Comuni il credito d'imposta che avrebbero avuto diritto a conseguire a fronte delle distribuzioni di utili operate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Del suddetto trasferimento compensativo potrebbe dunque beneficiare anche il Comune di Terracina, sugli eventuali utili futuri distribuiti dall'Azienda speciale di cui è unico detentore, neutralizzando così quasi completamente l'onere fiscale rappresentato dall'Ires (Imposta sul reddito delle società, che ha sostituito l'Irpeg) che l'Azienda anticiperebbe allo Stato sugli utili eventualmente prodotti.

In realtà, l'applicazione di un sistema di programmazione-gestione e rendicontazione a carattere circolare (budget, verifiche trimestrali sui conti ed i risultati intermedi prodotti, consuntivazione dei risultati futuri e nuova programmazione migliorativa), essendo parte del cosiddetto "controllo analogo", consentiranno di operare verso un legittimo ed opportuno calmieramento del carico fiscale per l'Azienda così come per l'Ente Locale.

STUDIO DI FATTIBILITA'

Infatti, anche la componente della fiscalità erariale sarà gestita "in via consolidata" tra Azienda e Comune, ottimizzandone le opportunità di legge.

DRS IN EN

Situazione Economica Previsionale per la Gestione del Monumento Naturale Monte Giove Anxur


Costi				Ricavi			
Codice	Descrizione	2011	trimestre	Codice	Descrizione	2011	trimestre
03.01.41	Rosi su vendita			03.01.00	Abbonamenti stagionali		
03.01.51	Ribassi e abbuoni passivi			03.01.01	Abbonamenti mensili	70.000,00	70.000,00
03.01.61	Premi su vendite			03.01.02	Giornali/quaderni	2.000,00	2.000,00
				03.01.11	Parcheggi		
				03.01.12	Semilavorati c/vendite		
				03.01.13	Vendite estere		
				03.01.21	Ricavi da rette di frequenza		
				03.01.22	Lavorazioni per conto terzi		
				03.01.31	Rimborso MIUR per pasti insegnanti		
				03.02.00	Incr. di imm. per lavori interni	72.000,00	72.000,00
				03.02.01	Costruzioni in economia		
				03.02.11	Costi di ricerca e sviluppo patrimonializzati		
03.03.01	Esistenze iniziali prodotti in lavorazione			03.03.00	Var. delle riman. di prod. in lav. ecc.		
03.03.11	Esistenze iniziali semilavorati			03.03.31	Rimanenze finali prodotti in lavorazione		
03.03.21	Esistenze iniziali prodotti finiti			03.03.41	Rimanenze finali semilavorati		
				03.03.51	Rimanenze finali prodotti finiti		
03.04.01	Esistenze iniziali lavori in corso su ord.			03.04.00	Var. dei lavori in corso su ordinaz.		
04.01.00	Costi per acquisti e rel. Rott.	0,00		03.04.11	Rimanenze finali lavori in corso su ord.		
04.01.01	Merci c/acquisti Italia			03.05.00	Ricavi proventi diversi		
04.01.02	Merci c/acquisti esteri			03.05.01	Fitti attivi		
04.01.11	Materie di consumo c/acquisti			03.05.11	Arrotondamenti attivi		
04.01.21	Materie sussidiarie c/acquisti			03.05.21	Sopravvenienze attive ordinarie		
04.01.31	Materie prime c/acquisti			03.05.31	Plusvalenze ordinarie		
04.01.41	Acquisti esteri			03.05.41	Proventi diversi		
04.02.00	Costi per servizi	1.000,00	1.000,00	03.05.51	Contributi c/es a carico del bilancio com		
04.02.01	Servizi di trasporto			03.05.61	Contributi in c/capitale		
04.02.02	Esercizio automezzi			03.06.00	Proventi finanziari		
04.02.11	Servizi postali e di recapito			03.06.01	Dividendi su partecipazioni in controllate		
04.02.12	Servizi telefonici			03.06.02	Dividendi su partecipazioni in collegate		
04.02.13	Energia elettrica			03.06.03	Dividendi su partecipazioni in controllanti		
04.02.21	Spese generali di gestione			03.06.04	Dividendi su partecipazioni		
04.02.22	Lavorazioni presso terzi			03.06.05	Credito d'imposta su dividendi		
04.02.31	Servizi pubblicitari			03.06.11	Interessi attivi bancari		
04.02.41	Provvigioni passive			03.06.12	Interessi attivi postali		
04.02.51	Servizi di pulizia locali			03.06.13	Interessi attivi da clienti		
04.02.52	Servizi di vigilanza			03.06.14	Interessi attivi di mora		
04.02.61	Servizi assicurativi			03.06.15	Interessi attivi da soci		
04.02.71	Compensi ad amministratori			03.06.21	Interessi su titoli		
				03.06.31	Utili su titoli		
04.02.73	Compensi a sindaci			03.04.81	Proventi finanziari diversi		
04.02.74	Servizi di assistenza profes.le			03.04.82	Interessi attivi v/imprese controllate		
04.02.81	Collaborazioni			03.04.83	Interessi attivi v/imprese collegate		
04.02.82	Spese bancarie			03.04.84	Interessi attivi v/imprese controllanti		
				03.07.00	Proventi straordinari		

Situazione Economica Previsionale per la Gestione del Monumento Naturale Monte Giove Anxur

Costi				Ricavi			
Codice	Descrizione	2011	trimestre	Codice	Descrizione	2011	trimestre
04.02.83	Competenze factor			03.07.01	Plusvalenze straordinarie		
04.02.91	Oneri contributivi diversi			03.07.11	Soppravvenienze attive straordinarie		
04.03.00	Costi per godim. beni di terzi	0,00		03.07.21	Rivalutazione immobilizzazioni materiali		
04.03.01	Noleggio attrezzatura specifica						
04.03.11	Canoni di leasing						
04.04.00	Costi per il personale	45.000,00	45.000,00	04.01.41	Resti su acquisti		
04.04.01	Voucher lavoro accessorio I	30.000,00	30.000,00	04.01.51	Ribassi e abbuoni attivi		
04.04.11	Sostituzioni e lavori straordinari	10.000,00	10.000,00	04.01.61	Sconti attivi		
04.04.21	Collaborazioni	5.000,00	5.000,00	04.01.71	Prodi su acquisti		
04.05.00	Amm.to immob. immateriali						
04.05.01	Amm.to costi d'impianto						
04.05.02	Amm.to costi d'ampliamento						
04.05.11	Amm.to costi di ricerca e sviluppo						
04.05.12	Amm.to costi di pubblicità						
04.05.21	Amm.to brevetti						
04.05.22	Amm.to software						
04.05.31	Amm.to concessioni e licenze						
04.05.41	Amm.to avviamento						
04.06.00	Amm.to immob. materiali	3.000,00	3.000,00				
04.06.01	Amm.to fabbricati						
04.06.11	Amm.to attrezzature industriali						
04.06.21	Amm.to impianti e macchinario						
04.06.31	Amm.to attrezzature commerciali						
04.06.41	Amm.to macchine d'ufficio						
04.06.41	Amm.to mobili e arredi						
04.06.51	Amm.to automezzi						
04.06.61	Amm.to imballaggi durevoli						
04.06.71	Amm.to altre immob. materiali	3.000,00	3.000,00				
04.07.00	Svalutazioni						
04.07.01	Svalutazione immob. immateriali						
04.07.11	Svalutazione immob. materiali						
04.07.21	Svalutazione crediti						
04.08.00	Variaz. rim. materie e merci						
04.08.01	Esistenze iniz. di materie prime			04.08.41	Rimanenze finali di materie prime		
04.08.11	Esistenze iniziali di materie sussidiarie			04.08.51	Rimanenze finali di materie sussidiarie		
04.08.21	Esistenze iniziali materiali di consumo			04.08.61	Rimanenze finali materiali di consumo		
04.08.31	Esistenze iniziali di merci			04.08.24	Rimanenze finali di merci		
04.09.00	Accantonamenti a fondi rischi						
04.09.01	Accan.to a fondo imposte						
04.09.11	Accan.to a fondo responsabilità civile						
04.10.00	Accan.to a fondi per oneri						
04.10.01	Accan.to a manutenzione cicliche						
04.11.00	Oneri diversi	3.000,00	3.000,00				

Situazione Economica Previsionale per la Gestione del Monumento Naturale Monte Giove Anxur

Costi				Ricavi			
Codice	Descrizione	2011	trimestre	Codice	Descrizione	2011	trimestre
04.11.01	Oneri fiscali diversi						
04.11.02	Dritti doganali						
04.11.11	Spese immobili locali						
04.11.21	Perdite su crediti						
04.11.31	Arrotondamenti passivi						
04.11.41	Sopravvenienze passive ordinarie						
04.11.51	Minusvalenze ordinarie						
04.11.61	Erogazioni liberali						
04.11.71	Oneri vari	3.000,00	3.000,00				
04.12.00	Oneri finanziari						
04.12.01	Interessi passivi bancari						
04.12.02	Interessi passivi su sovvenzioni						
04.12.03	Interessi passivi su mutui						
04.12.11	Interessi passivi a fornitori						
04.12.21	Interessi passivi di mora						
04.12.31	Interessi su obbligazioni						
04.12.41	Ammortamento disagio su prestiti						
04.12.51	Oneri finanziari diversi						
04.12.52	Interessi di factoring						
04.12.61	Sconti passivi bancari						
04.12.62	Interessi passivi v/Imprese controllate						
04.12.63	Interessi passivi v/Imprese collegate						
04.12.64	Interessi passivi v/Imprese controllanti						
04.13.00	Rettifiche finanziarie						
04.13.11	Svalutazione partecipazioni			04.13.01	Rivalutazione partecipazioni		
04.14.00	Oneri straordinari						
04.14.01	Minusvalenze straordinarie						
04.14.11	Sopravvenienze passive straordinarie						
04.14.21	Imposte esercizi precedenti						
04.15.00	Imposte sul reddito						
04.15.01	IRAP d'esercizio						
04.15.11	IRES dell'esercizio						
04.15.21	Imposte dell'esercizio						
04.15.22	Imposte differite						
	Totale dare	52.000,00	52.000,00		Totale Avere	72.000,00	72.000,00
	Utile d'esercizio	20.000,00	20.000,00		Perdita d'esercizio		
	Totale a pareggio	72.000,00	72.000,00		Totale a pareggio	72.000,00	72.000,00



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Pitone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato affisso il giorno **21 LUG. 2011** sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina,

21 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Enrico Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Pitone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

* PUBBLICATO